



COMUNE DI BAGOLINO

PROVINCIA DI BRESCIA

Registro Generale n. 18

Bagolino, lì 18-03-2021

Oggetto: PULIZIA DEI FOSSI DI ESPURGO DEI TERRENI, DEI RII E CORSI D'ACQUA IN GENERE, INDIVIDUATI DAL RETICOLO IDRICO MINORE DEL PIAN DONEDA E DELLA ZONA CAMPINI, DELLA FRAZIONE PONTE CAFFARO

COPIA

ORDINANZA DEL SINDACO

L'anno duemilaventuno addì diciotto del mese di marzo, il Sindaco MARCA GIANZENO.

VISTO il Regio Decreto n° 523 del 25 luglio 1904 che obbliga i proprietari di fondi laterali alle strade comunali e rurali e tutti i proprietari frontisti di fossi, rii e corsi d'acqua in genere, individuati dal reticolo idrico minore del Pian D'Oneda e della zona Campini, della frazione Ponte Caffaro, a provvedere all'esecuzione delle opere di tutela del territorio

VISTO l'art. 897 del Codice Civile

VISTI altresì gli articoli 913, 915, 916, 917 del Codice civile individuano come obbligati ad eseguire le opere di manutenzione dei corsi d'acqua superficiali (fossi, rii e corsi d'acqua in genere), i proprietari dei fondi confinanti con gli alvei dei corsi d'acqua e agli utilizzatori degli stessi;

VISTO l'art. 94 del Regolamento Comunale di Polizia Rurale del 15/06/1967;

VISTO il Regolamento in materia di sanzioni per la violazione di Regolamenti e Ordinanze Comunali di C.C. n°12 del 09/03/2001

RITENUTO opportuno intervenire nei confronti dei proprietari frontisti di fossi, rii e corsi d'acqua in genere, individuati dal reticolo idrico minore del Pian d'Oneda e dalla zona Campini, della frazione Ponte Caffaro, obbligandoli, ai sensi di legge, ad adottare tutti gli interventi necessari per agevolare il deflusso delle acque;

RITENUTO dover tutelare la sicurezza e l'incolumità pubblica;

VISTO l'art. 107 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.Lgs. n. 152/2006, e ss.mm.ii.;

ORDINA

A tutti i proprietari dei fondi rustici situati nella zona del Pian D'Oneda e dei Campini, **ENTRO IL 30 APRILE DI OGNI ANNO SOLARE** di:

- Provvedere all'espurgo ed alla pulizia dei fossi, rii e corsi d'acqua in genere, individuati dal reticolo idrico minore del Pian D'Oneda e dalla zona Campini, della frazione Ponte Caffaro, nonché al ripristino qualora siano abbandonati, ricoperti o intasati;

- Rimuovere ogni materiale che ostacoli il regolare deflusso delle acque, ripristinando le condizioni di regolarità;
- Effettuare il taglio delle piante cresciute negli alvei e lungo le sponde dei fossi e corsi d'acqua;
- La revoca di qualsiasi altra ordinanza precedentemente emanata in contrasto con il presente provvedimento

DISPONE

- La pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale della presente Ordinanza, nonché presso i luoghi di pubblica affissione e presso i locali pubblici, affinché chiunque abbia interesse possa prenderne visione, esortando alla massima divulgazione della presente ordinanza;
- la trasmissione della presente al Servizio di Polizia Locale;

AVVERTE

Che la Polizia Locale, provvederà a verificare, anche su segnalazione, il rispetto degli obblighi imposti dalla presente ordinanza, la cui mancata osservanza comporterà l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da €51,65 a €309,87 prevista dal regolamento, fatti salvi gli interventi che dovranno essere effettuati in via sostitutiva direttamente dal Comune, senza ulteriore avviso, le cui spese saranno poste a carico dei proprietari inadempienti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, sezione di Milano, ai sensi della Legge 6 Dicembre 1971, n. 1034, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 24 Novembre 1971 n. 1199.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL SINDACO
F.to MARCA GIANZENO

*La firma in formato digitale è stata apposta sull'originale elettronico del presente atto.
L'originale elettronico del presente atto è conservato negli archivi informatici del Comune di Bagolino.*